

Spedita al CO.RE.CO. il 12.5.14, Prot.n. 6966

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.22 del 22/04/1994

OGGETTO: Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Esame ed approvazione.

L'anno millenovecentonovantaquattro e questo giorno ventidue del mese di aprile alle ore 20,50 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

P. A.			P. A.		
BARTOLACCINI	G.Battista	si	CESARINI	Eugenio	si
BRONZETTI	Sante	si	LUPIDI	Leo	si
CARAI	Salvatore	si	MARIOTTI	Carlo	si
NARDI	Sante	si	NATTEI	Orlando	si
CESARINI	Colombo	si	BRANDANI	Gabriella	si
COCOZZA	Francesco	si	URLANDI	Roberto	si
DI GIORGIO	Angelo	si	PETRO'	Anna Rita	si
FIGRELLI	Fiorello	si	SACCONI	Roberto	si
GIOVAGNOLI	Paola	si	SAITTO	Gabriele	si
CAVALLARO	Adriano	si	TAGLIAFERRI	Francesco	si

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lupidi Leo - Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Dott. Carlo ROSSI.

E' presente la Sig.ra Marinacci Cecilia, designata a norma dell'art. 46 dello Statuto, quale verbalizzante.

La seduta e' pubblica.



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ESAME ED APPROVAZIONE.

Entrano in aula i Consiglieri Saitto e Cavallaro - Presenti n.18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in conformità a quanto dispone l'art. 40 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CHE con il predetto regolamento i Comuni disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel Capo II del D.Lgs. n. 507 e la modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni;

CHE per la prima applicazione della nuova disciplina legislativa della tassa i Comuni devono deliberare il regolamento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le cui disposizioni hanno effetto, secondo quanto stabilisce l'art. 81, a decorrere dal primo gennaio 1994;

CHE il terzo comma dell'art. 42 stabilisce che la tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del decreto sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune sentita la Commissione edilizia;



CHE, pertanto, il regolamento determina in quante categorie sono classificate le aree pubbliche del Comune e con successiva deliberazione consiliare in data odierna viene provveduto, in conformità e osservata la procedura prescritta dal terzo comma dell'art. 42, ad approvare l'elenco di classificazione delle strade;

CHE il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i Comuni devono deliberare, unitamente al regolamento, le tariffe, che vengono pertanto approvate, in conformità alle disposizioni del predetto decreto, con successivo provvedimento del Consiglio comunale in data odierna, realizzando così l'unitarietà del contesto degli atti con i quali sempre in data odierna viene data coordinata attuazione alla nuova disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

RILEVATO che lo schema di regolamento risulta predisposto in conformità a quanto stabilito dal capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato con il D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;

CONSIDERATO che nella sua elaborazione è stato tenuto conto, nei limiti consentiti dalle predette disposizioni legislative, delle condizioni che caratterizzano le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in questo Comune che ha n.7121 abitanti ed appartiene, pertanto, alla classe V di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 507/1993;

VISTO l'art. 32, secondo comma, lettera a) e g) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTO l'art. 35, secondo comma della predetta legge n. 142/1990, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993, n. 81;

VISTO lo statuto comunale;

UDITI gli interventi dettagliatamente riportati nel verbale di seduta;



VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi di Ragioneria, in ordine rispettivamente alla sola regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, I comma della legge n. 142/90;

CON VOTI n.16 favorevoli, n.1 contrario e n.1 astenuto (Brandani), resi in forma palese per alzata di mano,

d e l i b e r a

1) - di approvare il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, composto di n. 26 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante;

2) - di provvedere con successivi provvedimenti da adottarsi in questa seduta all'adozione della delibera relativa all'elenco di classificazione degli spazi (Art. 42, comma 3) ed alle tariffe (art. 40, comma 1 e 3; art. 56, comma 2), assumendo, in un contesto unitario e coordinato, tutti gli atti necessari per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e dell'applicazione della relativa tassa.



REGOLAMENTO

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 modificato ed integrato con le norme del Decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566)

COMUNE



ART. 1

- REGOLAMENTO E TARIFFE -

1. - Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. - Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 597, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. - Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 2

- CLASSE DEL COMUNE -

Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31.12.1992 una popolazione residente di n. 7121 unità, appartiene alla classe V[^].

ART. 3

- CONCETTO DI OCCUPAZIONE -

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare - sia pure in modo potenziale o futuro - del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.



ART. 4

- OGGETTO DELLA TASSA -

1. - Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. - Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
3. - Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
4. - Ai sensi dell'art. 38.4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31.12.92 inferiore a n. 10.000 abitanti, non si applica la tassa anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strada statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. - Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.
Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.
6. - E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione o locazione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

ART. 5

- SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI -

1. - La tassa e' dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 6- INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE -

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attività immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito.

ART. 7MODALITA' DI RICHIESTA, RILASCIO E REVOCA DELLE
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

1. - LICENZA DI OCCUPAZIONE E TASSA RELATIVA. Nessun diritto esclusivo di occupazione puo' essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorita' comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali e' tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilita'.

3. - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Le autorizzazioni ad occupazione temporanea giornaliera sono costituite dalla bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a

ART. 6- INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE -

Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l'accesso alle case private; negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all'esercizio di attivita' immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito.

ART. 7MODALITA' DI RICHIESTA, RILASCIO E REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

1. - LICENZA DI OCCUPAZIONE E TASSA RELATIVA. Nessun diritto esclusivo di occupazione puo' essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell'autorita' comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali e' tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DEL DIRITTO DI OCCUPAZIONE. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia.

Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilita'.

3. - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.

Le autorizzazioni ad occupazione temporanea giornaliera sono costituite dalla bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a



registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

4. - SCOPO DELLE OCCUPAZIONI. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc.

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.

Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali.

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

5. - OCCUPAZIONI CON VETTURE DA PIAZZA E PRIVATE. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall'Autorità comunale.

Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.

Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all'art. 22, comma 3 della legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.

Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali, fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento.

Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio e di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

6. - CARATTERI DELLE OCCUPAZIONI. Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza.

In tutti i casi esse si intendono accordare:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove



condizioni.

Il concessionario e' tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facolta' di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7. - DOMANDA DI CONCESSIONE. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitu' di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione e' dichiarata esente da tributo, deve farne domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare licenza, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente, utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovra' dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonche' alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sara' obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini e che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od

accertata a suo carico, con le modalita' previste dalla legge;

- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessita', prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere gia' in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.
- Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere nuove con quelle gia' in atto, la nuova concessione s'intendera' come non avvenuta ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non potesse addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonche' tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilita' diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

L'Amministrazione potra' comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che restera' vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonche' per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche e' accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo e' richiesto da piu' persone, la concessione sara' fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall'annotazione sull'apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l'ordine di arrivo delle domande.

Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sara' decisa dalla sorte.

8. - DOVERI DEL CONCESSIONARIO. Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall'invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

9. - RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. TRAPASSI DELLE CONCESSIONI. Le concessioni sono strettamente personali. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di



fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco o agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia e' ammesso il trapasso del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovra' assolvere tutti gli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

10. NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonche' dagli usi e consuetudini locali, dovra' osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza;

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorita';
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessita', provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorita';
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilita', che verra' invece a ricadere interamente sul concessionario.

11. - LAVORI, SCAVI E DEMOLIZIONI NON PREVISTI NELLA LICENZA. La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto.

La stessa licenza non esonera il concessionario dell'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infliggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessita', se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, cosi' da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

12. DEMOLIZIONI ED USO DI OPERE ESISTENTI. In caso di assoluta

necessita' e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potra' demolire opere murarie e stradali esistenti ma e' tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.

Il costo delle opere demolite sara' valutato con perizia tecnica disposta dall'Amministrazione comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre localita', anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.

Detta valutazione non sara' soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sara' tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.

L'uso da parte del concessionario di opere gia' esistenti, l'atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sara' determinato dall'Amministrazione comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.

L'uso di beni comunali comportera' altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l'obbligo della loro restituzione, nel termine che sara' fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

13. - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestivo rinnovo o proroga concessa per atto scritto.

La scadenza dovra', in ogni caso, essere indicata nell'atto di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

14. - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'OCCUPAZIONE. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non da' diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.

15. - REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facolta' di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

16. - DECADENZA DELLE CONCESSIONI OD AUTORIZZAZIONI. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella

legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.

Si incorre altresì nella decadenza:

a) allorché l'interessato non abbia adempiuto alle formalità relative all'atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall'invio e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

b) allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi della definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

c) qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al Demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi commi per la revoca.

17. - REVOCA DELLE CONCESSIONI. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

La revoca delle concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

18. - PROCEDURA PER LA REVOCA. La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombrò e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio della licenza o stipula dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo comunale.

19. - EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del



concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 8

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.

CRITERI DI DISTINZIONE.

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

1. - Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. - Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumenta del 20%.

3. - La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 3 (tre) categorie.

4. - La misura corrispondente all'ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

5. - La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa di determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo



stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funevie, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 del presente articolo ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

6. - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 9

OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. - Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe n. del

Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa viene ridotta del 33 % di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.

3. - Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa e' dovuta nella misura di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.



ART. 10

PASSI CARRABILI:CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
DISCIPLINA E TARIFFE

1. - Per i passi carrabili, si applica la riduzione del 50% alla tariffa di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.

2. - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. - La tassa e', commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. Per l'eventuale superficie eccedente detto limite e' calcolato in ragione del dieci per cento.

5. - La tassa non e' dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. - Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalita' previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilita', puo', previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita' non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera ne' l'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso.

Per l'occupazione relativa al presente comma si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.

7. - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita' o da qualsiasi altro rapporto, si applica la riduzione del 90% alla tariffa di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.

8. - La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, puo'



essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari, a venti annualita' del tributo.

9. - In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

10. - Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 11

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. - La tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' quella risultante nella parte V^a della delibera di approvazione delle tariffe.

2. - La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

3. - Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differenti capacita', raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

4. - Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. - La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi



le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 9 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

6. - Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui al punto 1 della delibera di approvazione delle tariffe.

La tassa relativa all'occupazione con i suddetti passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo.

ART. 12

IMPIANTI AD ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

1. - Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale e' dovuta la tassa annuale di cui alla parte VI^ della delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 13

OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO
STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E
ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE
DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI
QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE
NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE.

1. - Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie, la tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, nella misura di cui al punto 3.1 della delibera di approvazione delle tariffe.

2. - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate



con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' dovuta nella misura complessiva di L. 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

3. - Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di 5 (cinque) km lineari, nella misura di cui al punto 3.3 della delibera di approvazione delle tariffe. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km e' dovuta una maggiorazione di L. 20.000 (ventimila).

4. - Il Comune ha sempre facolta' di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando pero' il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporra', oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.

ART. 14

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE

1. - Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 8, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni consecutivi la tariffa e' ridotta in misura del 50%.

2. - La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa di cui al punto 2.1 della delibera di approvazione delle tariffe.

Per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 33% alla tariffa di cui al punto 2.1 della delibera di approvazione delle tariffe.

3. - Per le occupazioni temporanee con tende e simili si applica la riduzione del 70% alla tariffa di cui al punto 2.1. della delibera di approvazione delle tariffe.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse



eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. - Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50% alla tariffa di cui al punto 2.1 della delibera di approvazione delle tariffe.

5. - Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe di cui ai punti 2.1 - 2.2 e 2.3 della delibera di approvazione delle tariffe.

6. - Si applicano inoltre, le seguenti riduzioni di tariffa:

a) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la riduzione del 50% alle tariffe di cui ai punti 2.1 - 2.2 e 2.3 della delibera di approvazione delle tariffe.

b) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell'80% ai punti 2.1 - 2.2 e 2.3 della delibera di approvazione delle tariffe.

c) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui al punto 2.1 della delibera delle tariffe.

7. - Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui al punto 2.1 della delibera di approvazione delle tariffe maggiorate del 30%.

8. - Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui al punto 2.1 della delibera di approvazione delle tariffe.

9. - Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell'80% sulla tariffa di cui al punto 2.1 della



delibera di approvazione delle tariffe.

10. - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe.

La riscossione e' effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l'eventuale concessionario ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 19.

ART. 15

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE NONCHE' SEGGIOVIE E FUNIVIE.

1. - Per l'occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' seggiovie e funivie, la tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, nelle misure stabilite ai punti 3.1 - 3.2 - 3.3 - 5.1 e 5.2 della delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 16

- OCCUPAZIONE NEI MERCATI -

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge 112/91, al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.



ART. 17
- ESENZIONI -

1. - Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita' educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune e alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

ART. 18
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale concessionario, apposita denuncia

entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. - L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreche' non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4.

3. - Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie, gia' denunciate in annualita' precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. - Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a cinquecento lire o per eccesso se e' superiore.

La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalita' di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

5. - Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 14, comma 10, del presente regolamento e disciplinato dal successivo art. 19.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo



atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 19

RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE

1. - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.

In tale caso la tariffa di cui all'art. 14 del presente regolamento, è ridotta del 50%,

2. - La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l'intera durata dell'autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 18, commi 4 e 5, del presente regolamento;

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 23 e con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la revoca dell'autorizzazione per recidività nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

La richiesta di autorizzazione all'occupazione per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comportante la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.

Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

3. - La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi



modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

ART. 20

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. - Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con modalità di cui all'art. 18, commi 4 e 5 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. - Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. - Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. - Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. - La riscossione coattiva della tassa si effettua, in un'unica soluzione, secondo le modalita' previste all'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. - Si applica l'art. 2752 del codice civile.

7. - I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 21

AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA.

1. - Il servizio di accertamento e riscossione della tassa e' effettuato in forma diretta dal Comune che puo' avvalersi di contratti di collaborazione di diritto privato.

2. - Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'art. 18, comma 5 del presente regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovra' corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

ART. 22FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. - Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. - L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. - Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario del servizio, sotto la supervisione del Comune.

4. - Nell'espletamento dell'attività il concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93.

Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli artt. 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. - Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

ART. 23- SANZIONI -

1. - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla scadenza stabilita



nell'art. 18, comma 1, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

ART. 24
OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. - Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e del presente regolamento.

2. - Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitu' di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il Sindaco provvedera' a notificare l'ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettivita'; fermo restando comunque l'assolvimento della tassa, per l'intera durata del periodo di occupazione abusiva nonche' delle relative sanzioni.

3. - Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sara' elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorita' giudiziaria quando il fatto costituisca reato piu' grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

ART. 25NORME FINALI E TRANSITORIE

1. - Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalita' tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

2. - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe:

a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dal Comune;

b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994, utilizzando il bollettino di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. - I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono perentoriamente tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo - quale risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto gia' pagato - utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. - I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonche' con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata aumentata del 10% , con un minimo di lire 50.000.=

Ove invece i contribuenti non abbiano corrisposto per l'anno 1993 alcuno importo, pur essendosi verificata in tale anno l'occupazione permanente, per l'anno 1994 dovranno corrispondere l'importo di lire 50.000.=

Nel caso che il Comune avesse gia' emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di lire 50.000, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di lire 50.000 debbono essere richiesti ai contribuenti, che li dovranno corrispondere nel termine di 60 giorni dalla richiesta.



5. - Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potra' essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento a 4 sezioni, intestati al Comune o - se in carica - al concessionario del servizio e riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonche' la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

Nel caso l'eventuale Concessionario del servizio non fosse titolare di conto corrente postale, il versamento potra' essere eseguito direttamente.

6. - La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 43/88, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 31.12.1993.

Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalita' e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1775 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5, del decreto legislativo 507/93.

7. - La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%.

Alle tariffe cosi' determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56, comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. - I contribuenti, che nell'anno 1994 e prima che il Comune abbia deliberato le tariffe per l'anno 1994, realizzano occupazioni temporanee connesse o meno ad una previa autorizzazione del Comune, corrisponderanno la relativa tassa - contestualmente all'occupazione - in base alle tariffe giornaliere previste per l'anno 1993, salvo conguaglio da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

9. - Per quanto concerne i rapporti contrattuali con l'appaltatore in carica ed il passaggio dal regime di appalto al regime di concessione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 56, commi 6 - 7 - 8 - 9 e 10, del decreto legislativo 507/93.



ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI

1. - Per effetto dell'art. 55 del decreto legislativo 507/93, sono abrogati gli articoli da 192 a 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1031, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme di cui al citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Sono, altresì, abrogate le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 711, l'articolo 5 della legge 18 aprile 1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle Finanze e dell'Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1933, per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. - Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti Organi Ministeriali.

4. - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Letto e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE

Marinace Perlic

IL PRESIDENTE

Luigiello

IL SEGRETARIO

[Signature]

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal **12 MAG. 1994**, ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, **28 MAG. 1994**

Si certifica:

26 MAG. 1994

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 47, comma 2);
- non essendo soggetta a controllo perchè meramente esecutiva di altra delibera (art. 45, comma 5);
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3);
- decorsi 20 giorni dal ricevimento dell'atto (art. 46, comma 1); dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art. 46, comma 4) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato l'annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5).

28 MAG. 1994

Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE LAZIO
Sezione Decentrata per il Controllo sugli atti dei Comuni e degli Enti Locali
della Provincia di VITERBO

VISTO: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del **26-05-1994** Decisione n. **3500** Prof. n. **3097**

Per copia conforme: IL FUNZIONARIO **F. lo Regiore**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, UNITAMENTE ALLA DECISIONE DEL CO.RE.CO. È STATA RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL 26 MAG. 1994.